



Libertà digitali: trusted computing e censura online

Avv. Giovanni Battista Gallus
g.gallus@studiogallus.it

Dr. Francesco Paolo Micozzi
f.micozzi@studionati.it



Di cosa parleremo

- Digital rights management
- Diritti degli utenti
- Trusted Computing
- Data retention
- Gli obblighi di filtraggio introdotti dalla Legge “Prestigiacomò”
- Il blocco degli IP per decreto ministeriale
- Conclusioni



Cosa si intende per DRM

- Digital rights management o digital restrictions management?
- Con Digital Rights Management (DRM), il cui significato letterale è gestione dei diritti digitali, si intendono i sistemi tecnologici mediante i quali i titolari di diritti d'autore possono esercitare ed amministrare tali diritti nell'ambiente digitale, grazie alla possibilità di rendere protetti, identificabili e tracciabili tutti gli usi in rete di materiali adeguatamente “marchiati” (Wikipedia)
- DRM handles the description, layering, analysis, valuation, trading and monitoring of the rights held over a digital work (Wikipedia)
- TPM (technical protection measures) come sottocategoria dei DRM



Perchè i DRM?

- Digitalizzazione e smaterializzazione delle opere dell'ingegno
- Estrema facilità di circolazione
- Costo assai basso dei supporti
- Riproducibilità alla portata di tutti
- Indistinguibilità tra l'originale e la copia
- Circolazione planetaria delle opere
- The answer to the machine is in the machine (Charles Clark)



DRM implementations

- Adobe Systems
- Serial copy management system (SCMS)
- Macrovision
- Steam used by Valve Software to digitally distribute, manage, authenticate and auto-update games such as Half-Life 2 and Counter-Strike: Source.
- iTunes
- Windows Media DRM (WMDRM)
- RealNetworks Music Store from RealNetworks
- Advanced Access Content System (AACCS) used by Blu-ray and HD-DVD

(Elenco tratto da Wikipedia)



Le “misure tecnologiche”

- Considerando (48) Direttiva 2001/29/CE
- Le misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d'autore devono godere di protezione



Le “misure tecnologiche”

- Tale protezione :
 - non deve impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico;
 - Non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo 6;
 - deve rispettare il principio della proporzionalità;
 - non deve vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica;
 - Non deve costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia.



Le “misure tecnologiche”

Le “misure tecnologiche di protezione efficaci”- Art. 102-quater L.D.A.

- “ Comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”
- Cifratura – dispositivi anticopia
- Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore

Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti - Art. 102-quinquies

- Identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Possono contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, ovvero codici identificativi



L'implementazione della direttiva - Il D.lgs 68/2003

La copia privata

Art. 71-sexies L.D.A.

Si può fare una copia privata, ma solo se si è il legittimo possessore dell'opera

La copia può essere “anche solo analogica”

Questa possibilità non deve essere “in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”



Le sanzioni

Art. 171-ter L.D.A. lettera f-bis)

Condotte sanzionate:

- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di:
 - attrezzature, prodotti o componenti (ovvero prestazioni di servizi) che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche
- ovvero
 - siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Occorre il fine di lucro e l'uso non personale



Le sanzioni

Art. 174-ter L.D.A.

- Condotte sanzionate:
 - Punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a € 1032 (per i fatti più gravi), la confisca e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano:
 - L'abusiva utilizzazione, anche via etere o via cavo, duplicazione, riproduzione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, di opere o materiali protetti;
 - L'acquisto o noleggio di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi;
 - L'acquisto o noleggio di attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche



Data Retention e dintorni

- **Decreto-legge 27 luglio 2005, n.144 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale**
 - I dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, **esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni**, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico



Data Retention e dintorni

- Per che fini possono essere utilizzati questi dati?
- I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto-legge, **salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili**



La Legge “Prestigiacomò”

- Legge 6 febbraio 2006, n.38, riguardante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"

<http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=474>



La Legge “Prestigiacomò”

- **ART. 14-quater. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico)**
 - **Obbligo per i fornitori di connettività di dotarsi di “strumenti di filtraggio”, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati, da individuarsi con D.M.**
 - **I fornitori di connettività` devono comunque adottare “adeguati strumenti di filtraggio, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie”**
 - **Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000**



La Legge “Prestigiacomò”

- **Obbligo (sanzionato) di delazione**
- **Il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET crea una directory di siti “proibiti” sulla base delle segnalazioni delle forze dell'ordine, “in caso di riscontro positivo” - senza il previo controllo di un Giudice**
- **Con D.M., verranno precisati gli strumenti tecnici per “filtrare” i siti “proibiti”**
- **I fornitori di connettività dovranno adottare tali filtri, sotto pena di salatissime sanzioni amministrative**



Scommesse online e filtraggio per Decreto Ministeriale

- **Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ai provider i siti che offrono scommesse senza autorizzazione (italiana)**
- **I provider hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, adottando misure tecniche idonee "in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"**



Scommesse online e filtraggio per Decreto Ministeriale



AVVERTENZA - SITO NON RAGGIUNGIBILE

In applicazione del decreto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 7 febbraio 2006, con il quale è stata data attuazione all'art.1, commi da 535 a 538, della Legge 23 dicembre 2005, n°266, disciplinanti l'offerta di giochi per via telematica, il sito richiesto non è più raggiungibile poiché sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia.

L'elenco degli operatori autorizzati al gioco telematico è disponibile sul sito istituzionale www.aams.it.



Scommesse online e filtraggio per Decreto Ministeriale

- **"Filtraggio" dei siti: misure liberticide e inutili**
 - **a) una sostanziale censura dell'informazione, perché l'accesso a quei siti non è necessariamente finalizzato al gioco o alla scommessa;**
 - **b) una limitazione alla libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, perché molti siti "censurati" hanno stabilimento in Paesi UE**
- (Manlio Cammarata - www.interlex.it)**
- **Non si tratta di siti "illegali", ma di siti non autorizzati in Italia**
 - **Il filtraggio (ma è meglio chiamarlo censura) interessa l'integrale contenuto del sito**



Filtraggi e censura

La censura italiana sembra avere avuto inizio:

- * Si iniziano a filtrare gli IP degli stream TV per motivi di diritti (d'altronde dobbiamo tutelare i detentori dei diritti!)**
- * Poi si passa a quelli porno la sicurezza dei nostri figli (d'altronde dobbiamo tutelare i detentori dei diritti!),**
- * Poi quelli dei casino' online (d'altronde dobbiamo tutelare i risparmiatori italiani!)**
- * Poi magari nei filtri ci finisce casualmente qualche fonte di notizie non allineate (conteneva sicuramente contenuti illegali! Terroristi acari sovversivi!)**
- * Poi magari si decide che e' piu' comodo tenere una white list invece della black list (si sa, qualche sito cattivo potrebbe non essere filtrato in tempo)**

Ed ecco internet trasformata in un'innocua televisione completamente passiva...

Matteo Flora - lastknight.com



Filtraggi e censura

“ Esattamente quarant’anni fa, nel 1966, il Vaticano sopprime definitivamente l’ultima e più longeva delle ignominie nate con l’Inquisizione, quell’Index librorum prohibitorum che per quattrocento anni aveva stabilito cosa fosse lecito o meno leggere ad un buon cattolico” (Corrado Giustozzi)

Oggi, per decreto, esiste un “index sitorum prohibitorum”



Filtraggi e censura

**Tutte queste forme di intervento di volta in volta poliziesco (conservazione dei dati), proibizionistico (gioco di azzardo) o teso alla prevenzione del reato (pedopornografia, diritto di autore) sono tanto intrusive, quanto inutili, demagogiche, incostituzionali e diseducative
(Paolo Nuti)**

<http://www.interlex.it/regole/pnuti10.htm>



Filtraggi e censura

Filtri anti-gambling

Filtri anti-pedoporno

E perchè non aggiungere filtri per il diritto d'autore?

Quale spazio per le idee non "allineate"?



Considerazioni conclusive

Journalists, knowledge workers, artista, cultural workers, teachers – PEOPLE – want the space, freedom and platform to share their stories, ideas and experiences.

The Internet promises such a space and platform if can be FREED from the increasing usurpation by corporate interests and increasing attention by anxious governments

Chris Kabwato, Highway Africa



Grazie per l'attenzione

Avv. Giovanni Battista Gallus
g.gallus@studiogallus.it

Dr. Francesco Paolo Micozzi
f.micozzi@studionati.it